

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli studi della Tuscia, istituito con D.r. 271/14 del 07/04/2014, C.F. 80029030568, nella persona del Direttore pro tempore Vincenzo PISCOPO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 25/10/1960, nominato Direttore di Dipartimento con D.R. 758 del 12/12/2025, domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Largo dell'Università snc, (di seguito denominato "soggetto promotore")

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a Roma il 06/12/1969 - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

premesse che

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli studi della Tuscia "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculare per gli iscritti ai corsi di laurea in Scienze Biologiche, in Scienze Biologiche Ambientali, laurea magistrale in Biologia sperimentale e bioinformatica e di laurea magistrale in Scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 7 allievi, così suddivisi:

- 3 contemporaneamente presso UOSD Laboratorio di Genetica Medica Presidio Ospedaliero Santa Rosa sez Genetica Molecolare, sez citogenetica e sez Oncogenetica;
- 2 contemporaneamente presso il Laboratorio del SIMNT;
- 2 presso la UOC Diagnostica Clinica Polo HUB/Spoke.

Art. 2

Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 3 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 3

Oggetto tirocinio

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Le sedi di svolgimento del tirocinio saranno:

- Laboratorio di Genetica Medica, Sezione di Genetica Molecolare, Sezione di citogenetica;
- Servizio di Diagnostica Clinica di Civita Castellana, Tarquinia e Viterbo;
- Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Viterbo.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture i tirocinanti nel limite massimo consentito e sarà concordato anticipatamente con il Responsabile/Direttore di Struttura.

Art. 4

Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso, lo studente è tenuto, inoltre, a consegnare alla Segreteria didattica del Dipartimento DEB il progetto formativo di cui all'Allegato A della presente convenzione

Art. 5

Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30,06,2003 n. 196 e s.m.i., la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; accettare in maniera incondizionata i protocolli di accesso, le procedure e i regolamenti interni all'Azienda.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti e interessi della Asl di Viterbo e/o gravi violazioni delle disposizioni e regolamenti interni ivi compresa l'interruzione arbitraria della frequenza, questa potrà, previa comunicazione al tutor incaricato dal soggetto promotore e al tirocinante stesso, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Comunicazioni obbligatorie

Il "Dipartimento", nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746del 14/02/2007,

Art. 7

Coperture Assicurative

Il "Dipartimento" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile (Unipolsai n°185314010/2). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (polizza infortuni Axa n° 407734641) ed al "Dipartimento".

Art.8

Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art.9

Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE

2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 10

Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art.11

Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U.: L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale come da "autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022

Art. 12

Risoluzione anticipata della Convenzione

Qualora il "Dipartimento" accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del "soggetto ospitante", la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art.13

Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Viterbo, li

ASL Viterbo

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Simona Di
Giovanni
21.07.2026
16:14:21
GMT+02:00



Università degli Studi della Tuscia

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
Il Direttore
Prof. Vincenzo PISCOPO



Vincenzo Piscopo
23/07/2026 12:28:50 UTC+0200

Nominativo del tirocinante.....

nato a il.....

residente in

codice fiscale.....

Attuale condizione (barrare):



Corso di Laurea/Laurea Magistrale in

anno di corso.....



· laureando in



· laureato in data.....



· frequentante post-laurea



· allievo della formazione professionale



· disoccupato in mobilità



· inoccupato

(barrare se trattasi di soggetto diversamente abile *Si No*)

Azienda ospitante

Sede del tirocinio.....

Tempi di accesso ai locali aziendali.....

Periodo di tirocinio n. mesi (durata massima 3 mesi) Numero ore

dal (giorno, mese, anno).....al.....

Tutore Universitario (firma e nome):.....

Tutore Aziendale (firma e nome).....

Polizze assicurative:

· Infortuni cumulativa AXA ASSICURAZIONI SPA

· Responsabilità civile VITERBO ASSICURA SRL AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Obiettivi e modalità del tirocinio.....

Facilitazioni previste.....

Obblighi del tirocinante:

· seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

· rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

· rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., data.....

Firma per presa visione ed accettazione del
tirocinante.....

Firma del Direttore di Dipartimento.....

Timbro e Firma del Rappresentante legale dell'Azienda